REGOLAMENTO (CEE) N. 468/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1988

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (1), in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco nel periodo 1987-1990; che, per tener fede a quest'impegno e per favorire l'effettiva importazione dei quantitativi convenuti entro il 30 giugno 1988, è opportuno sfruttare appieno la possibilità aperta dal regolamento (CEE) n. 1799/87 di fissare mediante gara una riduzione del prelievo all'importazione di sorgo; che, a tal fine, è indicato prevedere che la Commissione abbia la possibilità di fissare, in base alle offerte pervenutele, una riduzione su un quantitativo determinato e prevedere di aggiudicare la gara ai concorrenti che accetteranno le condizioni così fissate;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di sorgo effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e al talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (3), prevede in particolare una riduzione del 50 % del prelievo applicabile al sorgo; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare perturbazioni sul mercato spagnolo del cereali; che è pertanto opportuno, per il corretto funzionamento della gara, escludere la possibilità di tale cumulo;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo in Spagna.

2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio.

3. La gara è aperta sino al 26 febbraio 1988. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante telescritto o telegramma.

2. Nell'offerta occorre indicare:

— gli estremi della gara,

— il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente,

— la natura e la quantità del prodotto da importare,

— l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ECU,

— l'origine del cereale da importare.

3. L'offerta è valida soltanto se:

a) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;

(1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

b) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, una domanda di titolo di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;

c) riguarda 50 000 t almeno.

4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 3

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (1), i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, come rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1, fino al 30 giugno 1988.

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti derivanti dal titolo di importazione non sono trasferibili.

Articolo 4

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (2), tenendo conto delle offerte pervenutele:

— di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure

— di non dar seguito alla gara.

In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione.

2. In base alle offerte pervenutele e secondo la procedura di cui al paragrafo 1, la Commissione può altresì stabilire una riduzione del prelievo applicabile per l'importazione di un determinato quantitativo. È dichiarato in tal caso aggiudicatario il concorrente che abbia trasmesso, mediante telescritto, il proprio accordo sulla riduzione così stabilita relativamente al quantitativo convenuto da importare dal paese d'origine indicato nella sua offerta, entro le ore 17 del venerdì successivo alla fissazione della riduzione. Qualora detta riduzione sia accettata da vari concorrenti, il quantitativo da aggiudicare viene ripartito aritmeticamente tra di essi.

3. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quantitativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

Se la gara viene aggiudicata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, l'aggiudicatario è tenuto, entro i due giorni lavorativi che seguono il ricevimento della comunicazione della Commissione concernente l'aggiudicazione della gara di cui all'articolo 4, paragrafo 3:

a) a presentare una domanda di titolo di importazione, corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione stabilita in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;

b) a presentare la prova di aver integrato la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), relativamente al quantitativo aggiudicato, della differenza fra l'importo della riduzione figurante nella sua offerta e l'importo della riduzione stabilito in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Se l'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) e/o gli obblighi definiti nel paragrafo 1 non sono rispettati, si procede all'incameramento della cauzione di gara.

Articolo 6

1. La cauzione è svincolata:

a) quando l'offerta non è stata prescelta;

b) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna; tale prova è costituita da una fattura di vendita ad un trasformatore o ad un consumatore spagnolo. Tuttavia, la cauzione è liberata nella misura di 20 ECU per tonnellata se l'aggiudicatario adduce la prova, dopo le operazioni di scarico, che il prodotto è stato effettivamente importato dal paese di origine indicato nella sua offerta;

c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

(1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 7

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

Articolo 8

L'ora fissata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Bando di gara settimanale per la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi

Termine per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantitativo in tonnellate	Importo della riduzione del prelievo all'importazione	Importo compensativo fissato anticipatamente	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
5				
ecc.				